

STATUTO

VERSOPROBO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERCELLI VC CORSO PRESTINARI
162

Numero REA: VC - 190066

Codice fiscale: 02439320025

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-03-2020 - Statuto completo	2
--	---

	semblee - al quale è stato aggiunto un ultimo comma, statuto	
	che si allega con lettera "B" al presente verbale, del quale	
	costituisce parte integrante e sostanziale, omessane la lettura	
	per dispensa avutane dal comparente, me Notaio consenziente.	
	Il presente verbale è esente da imposta di bollo ai sensi del	
	punto 27 bis della Tabella - Allegato B - al D.P.R. 642/1972.	
	Null'altro essendovi da deliberare, essendo esaurita la trattazione	
	degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, nessuno	
	chiedendo la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta	
	alle ore quindici e minuti cinquantacinque.	
	Del che il presente verbale dattiloscritto da persona di mia	
	fiducia e da me completato su due fogli di carta di cui occupa	
	quattro pagine intere e quanto della presente e da me letto al	
	comparente che da me interpellato dichiara di approvarlo.	
	Si sottoscrive alle ore sedici.	
	F.TO: BOLCO MICHELE	
	NUNZIA GIACALONE NOTAIO	
	Allegato "B" al n. 286443 repert. e n. 55897 raccolta	
	<u>S T A T U T O</u>	
	Art. 1 - Denominazione	
	La cooperativa è denominata:	
	"VERSOPROBO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	Art. 2 - Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Vercelli.	

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e, in conformità alle norme di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, svolge la propria attività senza fini di speculazione privata e si propone di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali ai soci.

Opera nell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso

a) la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone deboli e svantaggiate, ai sensi dell'art. 1 lett. a) della Legge 381/1991 e successive modificazioni e integrazioni;

b) lo svolgimento di attività d'impresa di diverso tipo - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi

	degli artt. 1, lett. b) e 4 della Legge 381/1991.	
	La cooperativa si configura pertanto come una cooperativa so-	
	ciale di tipo misto a) e b); l'attività di gestione dei servi-	
	zi socio assistenziali (tipo a) può essere connessa a quella	
	di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati (tipo b).	
	I servizi e le attività delle sezioni a) e b) sono svolte in	
	forma correlata, ovvero coordinate per l'efficace raggiungi-	
	mento delle finalità attribuite alle cooperative sociali e	
	pertanto con il necessario collegamento funzionale tra le me-	
	desime attività di tipo a) e b).	
	L'organizzazione amministrativa è tale da consentire la netta	
	separazione delle gestioni relative alle attività di tipo a) e	
	b) esercitate, ai fini della corretta applicazione delle di-	
	sposizioni, anche agevolative, previste dalla vigente normati-	
	va.	
	La società intende inoltre promuovere i valori e i metodi del-	
	la libera e spontanea collaborazione alla cui diffusione è im-	
	pegnata.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi.	
	La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	Art. 5 - Oggetto	
	In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, la	
	cooperativa si propone con fine mutualistico e senza fine spe-	
	culativo di fornire ad enti pubblici e/o privati, a privati	

5 di 49

punti di appoggio, i bivacchi fissi, i ricoveri di emergenza e	
le capanne sociali;	
- curare la realizzazione di iniziative di carattere educati-	
vo, rieducativo, assistenziale e socio-sanitario, per tutte le	
fasce di età, con particolare riguardo al disagio minorile;	
- curare l'attivazione di nuove risposte al disagio fisico e	
psichico tramite la prestazione di servizi socio-sanitari a	
favore dei soggetti portatori di handicaps, nonché l'attiva-	
zione di realtà educative nel settore dell'istruzione.	
Con riferimento al punto b) dell'art. 1 della Legge 381/1991	
la cooperativa potrà svolgere, direttamente e/o in appalto o	
convenzione con enti pubblici o privati in genere, ogni atti-	
vità d'impresa finalizzata all'inserimento lavorativo ed	
all'integrazione sociale di soggetti svantaggiati e in parti-	
colare:	
- la promozione, in proprio ed in collaborazione con altri En-	
ti, pubblici e privati, di iniziative di formazione e riquali-	
ficazione professionale, rivolte in particolare al mondo gio-	
vanile, e più in generale attività di carattere culturale,	
convegni e manifestazioni;	
- la fornitura di servizi di segreteria, coordinamento e tutti	
i servizi ausiliari connessi con la preparazione, organizza-	
zione e gestione di convegni, congressi, rinfreschi ed altre	
manifestazioni;	
- la promozione, il finanziamento e l'esecuzione di tutte le	

	opere anche benefiche, finalizzate al recupero di patrimoni	
	storici, artistici, paesaggistici o ambientali nonché all'in-	
	cremento, al recupero ed alla diffusione di valori culturali,	
	religiosi, ricreativi e sportivi;	
	- la costruzione e la gestione sia in proprio che per conto di	
	pubblici e privati, anche in concessione, di parcheggi di	
	qualsiasi tipologia, aree di servizio, mercati, fiere, strut-	
	ture sportive e/o ricreative di qualsiasi genere e natura, an-	
	che su aree demaniali;	
	- lo svolgimento di attività ortofrutticole, di giardinaggio,	
	di progettazione, di costruzione, ristrutturazione e manuten-	
	zione aree verdi;	
	- la prestazione di servizi di facchinaggio, pulizia, manuten-	
	zione e ristrutturazione di locali civili e industriali di o-	
	gni tipo, ivi compresi i servizi di disinfestazione, derattiz-	
	zazione, deblatizzazione e disinfezione a favore di privati,	
	imprese ed enti pubblici;	
	- la gestione di centri educativi, culturali, ricreativi,	
	sportivi per conto proprio o di altri, finalizzati alle esi-	
	genze delle diverse fasce di utenza;	
	- la promozione e l'esercizio di attività complementari e con-	
	nesse con quanto sopra, ivi comprese la pratica di discipline	
	sportive in genere e, in particolare, l'escursionismo, l'alpi-	
	nismo, lo sci ed il nuoto, unitamente alla promozione di atti-	
	vità turistiche in genere ed escursionistiche in particolare;	

	- la gestione di servizi di ristorazione e/o bar e/o gelate-	
	rie, mense aziendali, scolastiche, sociali, ristoranti, tavole	
	calde e di ogni altri tipo;	
	- lo svolgimento di attività di carpenteria metallica, montag-	
	gio e saldatura tubazioni, costruzione di impianti industria-	
	li, oleodotti, gasdotti, opere idrauliche in genere, movimento	
	terra (scavi, palificazioni), opere edili in genere, nonché	
	controlli e collaudi distruttivi e non distruttivi, sabbiature	
	e verniciatura industriale, consulenze tecniche attinenti alle	
	attività di cui innanzi, attività industriale ed impiantistica	
	nel settore elettrico ed elettrostrumentale;	
	- l'attività di sorveglianza, custodia e portineria;	
	- l'esercizio di attività commerciali e industriali, anche me-	
	diate acquisto, locazione, contratti di gestione di aziende e	
	di esercizi commerciali per la vendita al minuto ed all'in-	
	grosso, affitti di azienda in genere nonché la partecipazione	
	a consorzi e cooperative commerciali;	
	- l'attività di noleggio e/o lavaggio di biancheria di ogni	
	genere;	
	- la prestazione di servizi cimiteriali e lavorazioni lapidee;	
	- la fornitura di servizi di supporto alle attività di Enti	
	pubblici e di imprese pubbliche e private;	
	- la realizzazione e/o la gestione di centri turistico-	
	balneari, nonché stabilimenti balneari come previsti	
	dall'art.1 c.1) del D.L. n.400/1993. Tali attività possono es-	

	sere svolte sia su beni del demanio marittimo, fluviale e lacustre, sia su beni diversi da quelli sopraindicati.	
	Nell'ambito di tali attività la società potrà inoltre svolgere, in quanto complementari alle attività sopradescritte, esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; noleggio di imbarcazioni e nautanti in genere; gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; esercizi commerciali; servizi di altra natura e di struttura di uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie.	
	Per conseguire tali scopi la cooperativa può concorrere ad aste pubbliche o private e a licitazioni private o altre; partecipare in qualsiasi forma a consorzi, ad enti pubblici e privati aventi finalità identiche e simili a quelle della cooperativa.	
	La cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	La società potrà pure compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, con espressa esclusione delle attività di intermediazione mobiliare e finanziaria nei confronti del pubblico.	

Essa potrà assumere partecipazioni anche azionarie in altre società, anche cooperative, od imprese, che abbiano oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, purchè la detta attività venga svolta in via meramente strumentale.

Essa potrà inoltre, sempre in via strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, stipulare mutui, concedere garanzie anche ipotecarie, avalli e fideiussioni, anche a favore di terzi escluso comunque l'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

La società può inoltre istituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazioni pluriennali finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificate ed integrative.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

11 di 49

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Quando i soci sono persone fisiche in un numero compreso tra tre e otto, la cooperativa, può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del predetto termine, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante approvazione di un nuovo statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

per entrambe le attività di tipo a) e b):

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;

- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente;

- soci sovventori come disciplinati dal successivo art. 28 del presente Statuto;

per l'attività di tipo b):

- soggetti svantaggiati previsti, in via esemplificativa e non esclusiva, dall'art. 4, primo comma della Legge 381/1991 che devono rappresentare almeno il 30% (trentapercento) di tutti i lavoratori impiegati nelle attività di cui al tipo b)

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, quanti con la loro attività manuale o intellettuale possono contribuire al conseguimento degli scopi sociali enunciati in precedenza, nonché attivamente cooperare all'esercizio e allo sviluppo della cooperativa, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto della propria attività lavorativa.

Possono anche essere soci quelle persone che, pur non esercitando le attività dello statuto, possono contribuire al raggiungimento in modo più completo degli scopi sociali, nei limiti stabiliti dalla legge.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo sociali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario".

La retribuzione sarà determinata dal consiglio di amministrazione che terrà conto anche della situazione economica della cooperativa.

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private, che abbiano scopi uguali o simili a quelli previsti dal presente statuto.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 10 - Soci speciali

Potranno aderire alla società, nei limiti di legge, anche persone fisiche interessate alla formazione e/o all'inserimento lavorativo ed in grado di contribuire al raggiungimento dello

	scopo sociale anche in coerenza con le strategie di medio e
	lungo periodo della cooperativa.
	I soci di cui al comma precedente verranno iscritti in una ca-
	tegoria speciale così come disposto dall'art. 2527 c.c.
	Il regolamento interno stabilirà, per le varie mansioni, il
	periodo massimo di permanenza nella categoria speciale. In o-
	gni caso esso non potrà superare i limiti fissati dall'art.
	2527 c.c.
	I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere e-
	sclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di for-
	mazione od inserimento, oltre che per i casi previsti
	dall'art. 15 del presente statuto, qualora l'organo ammini-
	strativo accerti il mancato rispetto dei doveri inerenti la
	formazione professionale o il mancato rispetto degli standard
	produttivi prefissati dalla cooperativa.
	I soci appartenenti alla categoria speciale hanno i diritti
	degli altri soci cooperatori, salvo le limitazioni previste
	dall'art. 28 del presente statuto.
	Art. 11 - Procedura di ammissione
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta
	all'organo amministrativo contenente:
	- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,
	residenza, codice fiscale; se soggetto diverso da persona fi-
	sica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede

	di essere iscritto;	
	- l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere;	
	- l'indicazione, per il socio cooperatore, delle effettive at-	
	tività svolte, delle condizioni o capacità professionali, del-	
	le specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti	
	richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni e l'impegno	
	a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo	
	sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regola-	
	menti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile	
	in cooperativa;	
	- la dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente	
	statuto e del regolamento interno.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indi-	
	care i dati sociali e il nominativo della persona delegata a	
	rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allega-	
	re la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta, su domanda dell'intre-	
	ressato, con deliberazione degli amministratori, i quali, ac-	
	certata l'esistenza dei requisiti richiesti, deliberano sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta; la delibera-	
	zione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e	
	annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	

	amministratori, oltre l'importo delle azioni, il soprapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approva-	
	zione del bilancio su proposta degli amministratori, nonché la	
	tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo ammini-	
	strativo.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e	
	comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione dei nuovi soci.	
	Art. 12 - Domicilio dei soci	
	Il domicilio dei soci (comprensivo, eventualmente, anche dei	
	propri riferimenti telefonici e/o di telefax e/o di posta e-	
	lettronica), per quanto concerne i loro rapporti con la Socie-	
	tà, è quello risultante dal libro dei soci. E' onere del so-	
	cio provvedere a tale comunicazione nonché provvedere, altre-	
	sì, alla comunicazione di eventuali successivi cambiamenti, a	
	mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Art. 13 - Obblighi dei soci	

	Il socio deve versare l'importo delle azioni sottoscritte.	
	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di e-	
	sercizio deve inoltre versare:	
	- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.	
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo am-	
	ministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instau-	
	rare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai	
	regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statu-	
	to, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli orga-	
	ni della cooperativa.	
	Art. 14 - Trasferimento delle azioni dei soci operatori	
	Le azioni dei soci operatori non possono essere cedute, se	
	la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'a-	
	spirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti	
	e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	

pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare le azioni di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio.

Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 15 - Acquisto di azioni proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della società, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 16 - Recesso

Il diritto di recesso compete:

* nei casi previste dalle norme sulle società per azioni in

	quanto compatibili;	
	* ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	* ai soci cooperatori che non si trovino più in grado di par-	
	tecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	* in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente	
	statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla en-	
	tro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i pre-	
	supposti del recesso, gli amministratori devono darne immedia-	
	ta comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi	
	il tribunale.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comu-	
	nicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 17 - Esclusione - Categorie Speciali - Risoluzione del	
	rapporto di lavoro	
	L'esclusione del socio può aver luogo:	
	1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento interno, se	
	esistente, o dal rapporto mutualistico;	
	2) per cause connesse al rapporto mutualistico associativo:	

	a) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	b) nel caso indicato all'articolo 2531;	
	c) nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	d) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
	e) nel caso in cui permanga moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società dopo trenta giorni dall'intimazione di pagamento;	
	f) quando il socio non esibisca entro il termine di legge e comunque entro 5 giorni dalla richiesta formale da parte della Cooperativa, il permesso di soggiorno in corso di validità o documentazione equipollente - D.lgs. 286/98 e successive modifiche e/o integrazioni;	
	g) quando il socio non partecipa, ancorché formalmente diffidato, al lavoro dell'impresa sociale, alle attività ed iniziative organizzate dalla Cooperativa o alla assemblea dei soci;	
	h) quando il socio raggiunge l'età pensionabile, salva espresa deroga del Consiglio d'Amministrazione;	
	i) quando il socio superi il periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia (periodo di comporto);	
	j) quando il socio non superi il periodo di prova;	
	k) quando il socio per più di 12 mesi rimanga a zero ore;	
	3) per cause disciplinari	
	a) quando in qualunque modo il socio arrechi danni alla Coope-	

rativa e all'immagine della stessa;

b) quando il socio violi le norme di riservatezza e divulghi a
terzi notizie relative alle strategie, decisioni e fatti della
Cooperativa e sulla situazione economico-finanziaria della
stessa nonché diffonda informazioni che rechino discredito al-
la Cooperativa;

c) quando il socio resti assente dal lavoro, senza giustificazione, per più di due giorni;

d) abbandono del posto di lavoro da parte del socio a cui sia specificatamente affidato mansione di sorveglianza, custodia e controllo o nel caso in cui possa derivare pregiudizio all'incolunità delle persone ed alla sicurezza degli impianti;

e) quando il socio procuri guasti e danni anche non gravi a cose, attrezzature, mezzi, impianti e quanto altro esistente presso la Cooperativa o presso la Committenza;

f) quando il socio non rispetti le norme e le regole stabilite dal Regolamento Interno, commetta atti che comportino pregiudizio alla disciplina, all'igiene e alla morale della Cooperativa;

g) quando il socio non utilizzi i dispositivi di protezione individuali forniti dalla Cooperativa e non rispetti tutte le procedure di sicurezza emanate dalla stessa;

h) quando il socio si presenti al lavoro in stato di incapacità lavorativa (ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di stupefacenti):

	i) quando il socio violi per qualsiasi motivo le norme sulla	
	privacy della Committenza;	
	j) quando il socio commetta furti, nella Cooperativa e nella	
	Committenza, di beni di qualunque natura a chiunque appartene-	
	nenti;	
	k) quando, essendo già socio lavoratore subordinato presso la	
	Cooperativa, il socio presti qualunque lavoro subordinato o	
	autonomo a favore di terzi, senza lo specifico consenso del	
	Consiglio di Amministrazione;	
	l) quando il socio abbia comportamenti d'insubordinazione ver-	
	so i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti d'obbedienza	
	ad ordini;	
	m) quando il socio abbia comportamenti lesivi alla persona	
	(litigi - ingiurie - dissidi - minacce - disordini e risse)	
	nei confronti di altri soci, membri del Consiglio di Ammini-	
	strazione e del Collegio Sindacale, nonché produca maltratta-	
	menti nei confronti di ospiti e di eventuali terzi fruitori	
	dei servizi forniti dalla Cooperativa;	
	n) quando il socio svolga o tenti di svolgere attività in con-	
	correnza o contraria agli interessi sociali;	
	o) quando il socio svolga nel posto di lavoro lavori per conto	
	terzi o per proprio conto;	
	p) quando il socio utilizzi impropriamente, senza autorizza-	
	zione scritta, apparecchiature di proprietà della Cooperativa	
	o della Committenza per uso personale;	

	q) quando il socio simuli un infortunio sul lavoro per recare danno alla Cooperativa;	
	r) quando il socio violi il divieto di fumare in luoghi di lavoro ad elevato rischio d'inflammabilità;	
	s) quando il socio a seguito di visita del medico competente risulti non più idoneo alla mansione affidata e la Cooperativa non è in grado di proporgli attività lavorative alternative compatibili con il suo stato di salute;	
	t) quando il socio sia stato sospeso per motivi disciplinari dall'attività lavorativa per almeno 15 giorni negli ultimi due anni;	
	u) quando il socio a seguito di collocazione a zero ore non si presenti alla nuova sede di lavoro proposta dalla Cooperativa per almeno due volte;	
	v) condanna ad una pena detentiva comminata al socio, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore;	
	w) per altre cause disciplinari per le quali il regolamento interno preveda sanzione dell'esclusione della cooperativa.	
	Per i soci appartenenti alla categoria speciale l'esclusione potrà essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che per le ragioni previste nei precedenti punti, anche per l'accertato mancato rispetto dei doveri inerenti alla formazione professionale o mancato rispetto degli standard produttivi	

25 di 49

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 21 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;
- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 22 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 23 - Capitale sociale

Il capitale è variabile ed è rappresentato da azioni di valore nominale non inferiore ad euro 25,00 e non superiore ad euro 500,00.

Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 24 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla

redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Il bilancio dovrà essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 25 - Bilancio sociale

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali.

Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 26 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento redatto e approvato ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma c.c., con la precisazione che si dovrà tene-

re conto, in via generale, della quantità e qualità degli	
scambi mutualistici.	
L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'as-	
semblea, mediante:	
- erogazione diretta	
- aumento gratuito del capitale sociale	
- emissione di strumenti finanziari	
Art. 27 - Utili	
L'assemblea che approva il bilancio, successivamente alla e-	
ventuale delibera sulla distribuzione dei ristorni a norma	
dell'articolo precedente, delibera sulla distribuzione degli	
utili e provvede a destinarli:	
a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta	
per cento;	
b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di	
legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità	
prevalente;	
d) alla riserva straordinaria;	
e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
L'assemblea può sempre deliberare che in deroga alle disposi-	
zioni del precedente comma, e fatti salvi i disposti delle	
lettere a) e b), la totalità degli avanzi netti di gestione	

venga devoluta ai fondi di riserva oppure che la quota non destinata a riserva obbligatoria venga devoluta ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti previsti dalla legge.

La società potrà accantonare alla riserva indivisibile prevista dall'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 somme destinate a scopi di pubblica utilità.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 28 - Strumenti finanziari

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Rientrano in tale categoria anche le azioni sottoscritte dai soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59; le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse soltanto se ed in quanto la cooperativa con deliberazione dell'assemblea ordinaria abbia adottato procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo le modalità attuative determinate da apposito regolamento, approvato all'uopo dalla stessa assemblea ordinaria.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, il valore

31 di 49

essere attribuiti più di cinque voti. In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

All'inizio di ogni assemblea, il Presidente della stessa dichiara, in base al criterio di cui sopra, quanti voti sono attribuiti in concreto ai soci finanziatori.

Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514 c.c..

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di alcuni amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria

ria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare il nominativo dell'acquirente all'Organo amministrativo, il quale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere liberamente all'acquirente indicato, purché la vendita sia conclusa e comunicata all'Organo Amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro centoventi giorni a partire dal ricevimento della lettera di comunicazione del gradimento o della scadenza del termine di cui sopra per il diniego di gradimento.

In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi spetta il diritto il recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro

valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.

Art. 29 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede legale, purchè non all'estero. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se esistente, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea viene convocata mediante pubblicazione quindici giorni prima dell'assemblea dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, in uno dei seguenti quotidiani: La Stampa, Corriere della Sera e la Repubblica.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno fissato per la prima convocazione.

Al fine di garantire la massima diffusione della convocazione dell'assemblea il Consiglio di Amministrazione potrà integrare la convocazione a mezzo stampa con l'inoltro dell'avviso di convocazione contestualmente all'invio della busta paga o con altro mezzo idoneo a garantire la piena conoscenza della convocata assemblea, quali sms, whatsapp o altri analoghi strumenti di comunicazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo, se esistente. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

	Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data
	tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai compo-
	nenti degli organi amministrativi e di controllo, se esisten-
	te, non presenti.
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammi-
	nistrazione o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto
	della maggioranza dei presenti.
	L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo
	uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza
	del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un
	notaio.
	Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare co-
	stituzione della stessa, accertare l'identità e la legittima-
	zione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed
	accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea as-
	sunta a maggioranza dei presenti. Il voto deve, comunque, es-
	sere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali
	da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.
	Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo,
	nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obbli-
	ghi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto
	dal presidente, dal segretario o dal notaio.
	Il verbale deve indicare:

	a) la data dell'assemblea;	
	b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;	
	c) le modalità e i risultati delle votazioni;	
	d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano vota-	
	to a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante alle-	
	gato;	
	e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle	
	loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro	
	che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in	
	tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio con-	
	vincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il pro-	
	prio voto.	
	Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contra-	
	stare con le esigenze di una corretta e completa verbalizza-	
	zione dei lavori.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio	
	e o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle qua-	
	li deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare	
	lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i ri-	

	sultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-	
	ne;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'or-	
	dine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere	
	documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'articolo 2366, quarto	
	comma c.c.) i luoghi audio e o video collegati a cura della	
	società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendo-	
	si ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti	
	il presidente ed il segretario.	
	In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la	
	riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Art. 30 - Maggioranze costitutive e deliberative	
	Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente	
	una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti	
	di legge, l'assemblea sia ordinaria sia straordinaria delibe-	
	ra, in prima convocazione, con la maggioranza dei voti espri-	
	mibili e in seconda convocazione con la maggioranza dei voti	
	dei presenti.	
	Art. 31 - Intervento in assemblea e diritto di voto	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	

	libro dei soci.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci, nella categoria dei soci	
	lavoratori.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero del-	
	le azioni possedute.	
	Tutti i soci, trascorsi novanta giorni dall'ammissione, hanno	
	diritto di voto nelle assemblee ordinarie relativamente alla	
	approvazione del regolamento interno.	
	Fermi i limiti di legge ed i limiti di cui all'articolo 25 del	
	presente statuto, il diritto di voto è attribuito ai portatori	
	di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con	
	la deliberazione che ne determina l'emissione.	
	Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e	
	nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla delibe-	
	razione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.	
	Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne rice-	
	vuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non	
	hanno pagato in tutto o in parte le azioni, e per quelli nei	
	cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusio-	
	ne.	
	Art. 32 - Rappresentanza nell'assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	
	soci.	
	La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare	

il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di

subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo, né ai dipendenti della cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo e ai dipendenti di queste, ancorché soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

Art. 33 - Assemblee separate

Verificandosi le condizioni previste dal 2° comma dell'art. 2540 c. c., l'assemblea generale sarà preceduta dalle assemblee separate.

Se le assemblee separate si sono rese necessarie unicamente per superamento del numero dei soci esse si terranno in tutti i Comuni in cui prestano attività lavorativa almeno 100 (cento) soci cooperatori. I Comuni con un numero inferiore di soci saranno aggregati al Comune più vicino con i requisiti minimi per lo svolgimento dell'assemblea separata. I soci cooperatori momentaneamente non occupati ed i soci sovventori e i soci finanziatori con diritto di voto partecipano alle assemblee se-

41 di 49

Le assemblee separate sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da un amministratore appositamente designato dal consiglio.

Ricorrendo le condizioni per lo svolgimento delle assemblee separate all'assemblea generale parteciperanno i delegati eletti nelle assemblee separate stesse. I soci non delegati che hanno partecipato alle assemblee separate possono assistere all'assemblea generale ma senza diritto di voto e di parola.

Il numero dei delegati delle assemblee separate partecipanti all'assemblea generale ne condiziona la validità sia in prima che nelle successive convocazioni.

Art. 34 - Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 35 - Adunanze del consiglio

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare un vice presidente ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, nonché i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto, mutatis mutandis, delle condizioni previste all'articolo 26 per le riunioni assembleari.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese

con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.	
In caso di parità prevale il voto del presidente.	
Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si redi-	
gerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario che	
dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammi-	
nistratori.	
Art. 36 - Sostituzione degli amministratori	
Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'eser-	
cizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c., ove ne ricorrano i	
presupposti.	
Art. 37 - Poteri di gestione	
Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per	
la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa; gli	
spetta, inoltre, la competenza per adottare le deliberazioni	
concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e	
2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni	
normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio	
comunale o in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppres-	
sione di sedi secondarie.	
Art. 38 - Deleghe	
Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo	
può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato ese-	
cutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o	
più dei suoi membri, anche disgiuntamente, a norma e con i li-	

	miti di cui all'art. 2381 c.c.
	Non possono, inoltre, essere delegati i poteri di cui
	all'articolo 2544, comma primo c.c..
	Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avo-
	care a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il
	potere di revocare le deleghe.
	Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati,
	nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determi-
	nandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il
	compimento di determinati atti o categorie di atti.
	Art. 39 - Rappresentanza
	La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente e al
	vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato,
	nonché agli amministratori delegati, in via tra di loro con-
	giunta o disgiunta, secondo quanto stabilito nella delibera-
	zione di nomina e nei limiti dei poteri ad essi attribuiti.
	La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, a-
	gli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro
	conferiti nell'atto di nomina.
	Art. 40 - Compensi e rimborsi
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute
	per ragioni dell'ufficio.
	L'assemblea determina il compenso degli amministratori.
	Per gli amministratori investiti di particolari cariche il
	compenso può essere determinato dal consiglio di amministra-

	zione sentito il parere del revisore o del collegio sindacale	
	se nominato.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.	
	Art. 41 - Collegio sindacale, revisore e controllo contabile	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.	

	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di	
	controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato	
	presso la sede della società.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis, comma 3 del	
	codice civile l'Assemblea ordinaria potrà affidare il control-	
	lo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.	
	Art. 42 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge e	
	dal presente statuto.	
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-	
	tiva nei casi in cui tale accertamento non compete agli ammi-	
	nistratori.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina i liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del	
	consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	Art. 43 - Devoluzione	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, de-	

48 di 49

	nomina.	
	L'arbitrato sarà irrituale e secondo equità.	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti al provvedimento arbitrale saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'organo arbitrale.	
	Le parti autorizzano espressamente l'organo arbitrale a determinare il corrispettivo della propria prestazione.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quello promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.	
	Art. 46 - Disposizioni finali	
	Per quanto non regolato dall'atto costitutivo o dal presente statuto, valgono le disposizioni previste dal codice civile, dalle leggi speciali, nonché ogni altra disposizione di legge in materia.	
	F.TO: BOLCO MICHELE	
	NUNZIA GIACALONE NOTAIO	